

## **STRUTTURE E TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Il minore straniero non accompagnato (MSNA), alla stregua di tutti i minori italiani, viene tutelato dalle norme in materia, in particolare dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 “Diritto del minore ad una famiglia”. La norma prevede che *“Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare”*. Le **comunità di tipo familiare** sono disciplinate dal DM 308/2001 che prevede che siano le Regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, a recepire e integrare, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto.

### ***Legge Nazionale 328/2000 e DM 308/2001***

(Legge 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e DM 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente *“Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”*).

In base alla legge 328/2000 e alla Riforma del Titolo V della Costituzione (Legge n. 3 del 2001), ai Comuni è confermata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti i servizi sociali a livello locale (Art 6 comma 1, Legge 328/2000) e le funzioni di programmazione e progettazione da realizzare attraverso i Piani di zona nell'ambito del sistema di servizi sociali a rete (Art 6 comma 2 lettera a)), costituito dall'insieme dei soggetti pubblici e privati (profit e non). Al Comune spetta poi, oltre all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche (Art 6 comma 2 lettera b)), anche l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti che costituiscono questo sistema, fra cui i servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica (Art 6 comma 2 lettera c)). Tutti i soggetti erogatori di servizi che intendono collaborare con i servizi socio-assistenziali devono essere autorizzati e accreditati dai Comuni/Regioni, anche al fine di potersi veder corrisposta la tariffa per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale (Art 11). Questi strumenti servono ad accertare la qualità dei servizi erogati cioè la loro rispondenza ai requisiti minimi fissati a livello

statale e sulla base dei quali le regioni definiscono i criteri per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO.

Tutte le Regioni hanno recepito la norma nazionale, anche se alcune Regioni hanno utilizzato strumenti normativi differenti o precedenti alla Legge 328/2000.

I recepimenti regionali hanno provveduto a declinare le tre differenti tipologie di comunità a carattere familiare (comunità di tipo familiare, gruppo appartamento e strutture a carattere comunitario), mantenendo i requisiti minimi strutturali e organizzativi definiti nel DM 308/2001, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 della Legge 328/2000.

Tutte le regioni, tranne l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Molise e il Veneto hanno disciplinato il gruppo appartamento (con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, per un numero ridotto di minori o adolescenti), struttura particolarmente indicata per l'accoglienza dei MSNA, qualora il progetto individuale richieda una maggiore spinta verso l'autonomia e l'indipendenza. Solo alcune Regioni hanno previsto forme di sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, specifiche per i MSNA o non: Toscana, Lombardia, Veneto.

A seguito dell'Intesa, sancita in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, per la definizione del *Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati* e delle nuove disposizioni del Ministero dell'Interno (Circolare n. 8855/2014 "*Minori Stranieri non accompagnati*"), molte Regioni si sono attivate per recepire le indicazioni stabilite, attraverso:

- deroghe per l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad altissima specializzazione (Recepimento regionale della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8855/2014): Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- deroghe per l'aumento fino al 25% delle potenzialità di accoglienza nelle strutture per minori (recepimento regionale della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8855/2014): Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana;

- attivazione di strutture di II accoglienza per msna (Recepimento regionale dell'ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA - Conferenza delle Regioni, 5 maggio 2016):  
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Inoltre, a partire dal 2015, molti territori hanno presentato domande di contributo a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - *Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)* per l'attivazione di progetti volti alla I accoglienza di MSNA, nelle more dell'istituzione delle strutture governative di prima accoglienza (così come previste dall'art. 19, co. 1 del Dlgs 142/2015, poi disciplinate dal DM 1 settembre 2016 "*Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati*", rimasto disatteso): Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana;

Il Piano Nazionale del 2014 ha dato avvio ad una vivace produzione normativa, fra cui l'Accordo delle Regioni sui requisiti specifici per la II accoglienza dei MSNA. A tale riguardo l'ANCI si è sempre battuta affinché ai minori stranieri non accompagnati fossero garantite le medesime misure di accoglienza previste per tutti i minori, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento previsto dal nostro ordinamento, in particolare facendo riferimento all'art. 37 - bis della legge 184/1983 e successive modificazioni (**1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.**)).